

REGOLAMENTO (CE) N. 2019/2001 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2001
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti l'8 e il 9 ottobre 2001 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina l'8 e il 9 ottobre 2001 e comunicati alla Commissione il 10 ottobre 2001 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per 21,396 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per 4,719 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002 e presentate dopo il 9 ottobre 2001 sono respinte. A partire dal 14 gennaio 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.